

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2351

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **MENICACCI**

Presentata il 18 febbraio 1970

Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 ottobre 1960, n. 1228, regolatrice delle norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria, prescrive che soltanto i candidati che abbiano avuto nelle prove di esame una votazione non inferiore ai 7/10 possono ottenere la cattedra, pur ritenendosi superato il concorso con la media di 6/10.

La legge è divenuta, con l'ultimo quinquennio, discriminatrice nei confronti di alcune categorie di professori che hanno riposto giustamente solo nei concorsi le proprie speranze di immissione in ruolo.

Infatti, si è verificato il fenomeno, preoccupante per il regolare funzionamento della scuola, della non assegnazione di tutte le cattedre messe a concorso, come, ad esempio, dimostra l'esito del concorso a 941 cattedre di italiano e storia negli istituti tecnici (tabella A II) bandito con decreto ministeriale 15 maggio 1967 e conclusosi con la non assegnazione di ben 345 cattedre. E ciò, non per mancanza di concorrenti, ma per le vigenti disposizioni che impediscono il conferimento delle nomine in ruolo a quei candidati che non abbiano raggiunto i prescritti 7/10, pur avendo superato le prove con 6/10.

Tenuto conto che altre leggi (come le nn. 603, 327, 468, 263-B) hanno aperto la porta all'immissione in ruolo indiscriminatamente a tutti i docenti in possesso di una generica abilitazione, anche parziale e conseguita con la media di 6/10, non si vede il perché non debba essere riservato lo stesso trattamento ai docenti in possesso di abilitazione specifica e che abbiano superato più regolari concorsi a cattedre, i cui orali sono stati sostenuti davanti ad una unica commissione con giudizio omogeneo e con carattere di maggiore selettività.

Tale criterio, infatti, se soddisfa le esigenze di un reperimento più qualificato e serio del corpo docente, disatteso dalle leggi sopracitate, deve, in questa particolare circostanza, essere almeno contingentemente modificato per sanare una grave ingiustizia proprio verso quegli insegnanti che più coscientemente e con maggiore impegno si sono indirizzati alla carriera scolastica.

Si chiede, quindi, con il seguente progetto di legge di includere nelle graduatorie dei vincitori dei concorsi banditi nell'ultimo quinquennio tutti i candidati che abbiano comunque superato la prova, fino all'esaurimento di tutti i posti disponibili ed antece-

dentemente all'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, tramite la quale verranno immessi nei ruoli anche coloro che sono in possesso di un'abilitazione decentrata conseguita pure con 6/10.

Si fa presente agli onorevoli colleghi, che questo progetto di legge non ha bisogno di copertura finanziaria, dovendo i candidati

ricoprire cattedre già in organico e non assegnate solo per i motivi precedentemente esposti.

Essendo già stati presentati i documenti per l'immissione in ruolo prevista dalla citata legge n. 468, si chiede che il presente progetto di legge venga esaminato ed approvato con procedura d'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I candidati che nei concorsi a cattedre negli istituti di istruzione secondaria, banditi nell'ultimo quinquennio, hanno superato le prove di esame con la media di almeno 6/10, vengono immessi nei ruoli della cattedra per cui hanno superato la prova fino ad esaurimento dei posti disponibili e prima dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468.

ART. 2.

La decorrenza giuridica della nomina in ruolo per i professori aventi diritto in base all'articolo 1 è fissata al 1° ottobre successivo alla pubblicazione delle graduatorie dei relativi concorsi.

ART. 3.

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.